



Prot. n° 638391 /Zon

Genova 18 LUG. 2005

Oggetto: Legge n° 447/1995 - L.R. n° 12/1998 - D.P.C.M. 01/03/1991 - Impatto acustico - Stabilimento Balneare Janua con attività di Bar Ristorante - via Rubens - Genova - Nulla Osta Acustico.
Pratica n° 103.221 (da citare nella corrispondenza)

Raccomandata A.R.

A AMIU S.P.A.
Bagni Marina Genovese s.r.l.
piazza Piccapietra, 48
16121 GENOVA

Vista la documentazione tecnica inerente la Valutazione di Impatto Acustico relativa all'attività di **Stabilimento Balneare con attività di Bar Ristorante**, che si intende realizzare nell'insediamento di **via Rubens - Vesima**, predisposta, come prescritto, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Visti:

- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
- la D.G.R. n° 534/99,
- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;

Preso atto che:

1. l'area ove è proposto l'esercizio dell'attività in argomento è classificata come quelle ad intensa attività umana - Classe IV;
2. le attività rumorose ipotizzate che si andranno ad attivare sono quelle legate all'uso dei macchinari elencati in allegato, facente parte integrante del presente Nulla Osta Acustico.
3. le attività sono svolte in **orario diurno e notturno**;

Per quanto contenuto nella documentazione pervenuta e conservata agli atti dello scrivente Settore, nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa contenute e delle prescrizioni sotto elencate **nulla osta** in merito all'esercizio dell'attività in argomento a condizione che la stessa sia realizzata:

- **utilizzando esclusivamente i macchinari di cui all'elenco allegato;**
- non provocando rumori strutturali;
- isolando acusticamente i macchinari dalle strutture;
- mantenendo in perfetta efficienza i macchinari;
- **l'utilizzo degli impianti radio - CD e della TV dovrà avvenire esclusivamente in ambienti interni;**

- dovranno essere ridotti al minimo i rumori comportamentali, particolarmente in orario notturno;
- dovrà essere posta in opera una limitazione meccanica fissa sulle manopole del volume dell'impianto stereo e della TV in modo che al massimo siano emessi i livelli ipotizzati dal T.C.A.A.; della predetta limitazione dovrà essere data notizia allo scrivente Settore entro 90 giorni dalla data del presente atto;
- entro due mesi dalla data del presente atto l'attività in oggetto ha l'obbligo di verificare, la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori di cui all'art. 2, comma 1 della l. 447/1995 e del D.P.C.M. 14/11/97. Si ricorda che il rispetto del valore limite di emissione deve essere accertato "in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità" (es. sede stradale antistante l'attività).

Il presente Nulla Osta Acustico annulla e sostituisce il precedente prot. n. 6847/zon del 12.03.2004.

Si ricorda inoltre che:

- per poter dare corso ad eventuali lavori di adeguamento dei locali in argomento, dovrà anche essere acquisita la specifica autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea.
- Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività in argomento.

Il Responsabile del Settore
Dr. Ubaldo Leancini

GM/gm/15 7 05 Nulla Osta Igiene